

IMPOSTE SUL REDDITO

Riforma lavoro autonomo: omnicomprendività

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Uno dei temi principali, su cui poggia la Riforma del reddito da lavoro autonomo, attuata dall'[articolo 5, D.Lgs 192/2024](#), è certamente **l'introduzione del principio di omnicomprendività** dello stesso **reddito da lavoro autonomo**, per cui **qualunque somma incassata** (e pagata) nello svolgimento dell'attività professionale e/o artistica è **ricondata alla categoria reddituale del lavoro autonomo**. Si passa, quindi, da una norma che indentificava in modo puntuale il reddito da lavoro autonomo qualificandolo (esclusivamente) come i **compensi in denaro o in natura** percepiti per aver svolto attività professionale, ad una **norma molto più ampia**, secondo cui **tutte le somme a qualunque titolo percepite** in relazione alla attività professionale diventano **reddito da lavoro autonomo**.

Non si tratta di una novità assoluta nell'ambito della imposizione diretta poiché, ad esempio, il **reddito da lavoro dipendente** (già da molti anni) presenta **questa configurazione letterale**; basti pensare all'[articolo 51, Tuir](#), che afferma la **ricontducibilità al reddito da lavoro dipendente** di **tutte le somme percepite** in relazione al **rapporto di lavoro**. Tuttavia, questa analogia non convince fino in fondo, poiché mentre il reddito da lavoro dipendente **non ammette costi deducibili**, il reddito da lavoro autonomo è dato da una differenza tra **componenti positivi e componenti negativi**; pertanto, se di analogia si deve parlare, meglio è **volgere l'attenzione al reddito d'impresa**, nel quale è pure **previsto un principio di omnicomprendività** ([articolo 81, Tuir](#), secondo cui il reddito complessivo da qualunque fonte provenga è **reddito d'impresa**) che, però, è certamente **meglio codificato**. In modo particolare, una differenza che immediatamente emerge è che nel reddito d'impresa sono **disciplinati vari componenti positivi e negativi** che hanno una **propria denominazione ed un proprio assetto** di determinazione pur **partecipando tutti al reddito d'impresa complessivo**.

Questa **analitica descrizione** di **componenti positivi e negativi** manca, invece, nel **reddito da lavoro autonomo** (salvo la distinzione tra compensi e plusvalenze) e tale lacuna porta con sé una **serie di problemi** che dovranno essere risolti o in chiave normativa (interpretazione autentica) o in via **almeno interpretativa** da parte degli organi ufficiali.

Di seguito vediamo alcune di queste problematiche che emergono, avendo sancito il **principio**

di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo, senza una adeguata suddivisione dei vari componenti positivi o negativi.

La nozione di compensi

Tutte le **somme incassate in relazione alla attività professionale** saranno **reddito da lavoro autonomo**, ma certamente una cosa è **parlare di compensi**, altro è parlare di **plusvalenze o sopravvenienze attive o interessi attivi**, ecc.. Nel reddito d'impresa una **specifico disposizione qualifica i ricavi** ([articolo 85, Tuir](#)) ed è ovvio che così sia, basti pensare a tutti i riferimenti di **altre norma al concetto di ricavi** che sarebbero difficilmente applicabili, se non fosse certo **cosa è ricavo e cosa non lo è**. Una simile disposizione **non esiste del reddito professionale**; eppure, anche in tale ambito, vi è la necessità di isolare all'interno del reddito da lavoro autonomo **ciò che è compenso da ciò che pure concorre a forma tale reddito**, ma **non può definirsi compenso**. Pensiamo al tema del tetto previsto per determinare il **reddito quale soggetto forfettario**: l'[articolo 1, L. 190/2014](#), fa riferimento **non al reddito da lavoro autonomo**, bensì ai **compensi incassati che non devono superare la soglia di euro 85.000**. Nel quadro RE del futuro confluiranno molti componenti positivi, ma **solo i compensi in senso stretto rilevano ai fini del tetto succitato**: ebbene, **manca una definizione chiara di tale componente positivo** (mentre essa è presente nell'[articolo 85, Tuir](#), per il reddito d'impresa). Certo intuitivamente si può definire il **compenso come la contropartita dovuta dal committente al professionista** della sua prestazione in un rapporto sinallagmatico che vede da una parte **l'obbligazione di pagamento** e dall'altra **quella di eseguire una prestazione intellettuale**, ma molto meglio sarebbe se una simile definizione fosse inserita nella lettera della norma. Il problema esisteva anche in passato, ma certamente di fronte all'ampliamento della **categoria reddituale del lavoro autonomo**, il **tema diventa più stringente**.

Ma c'è un altro ambito nel quale serve una definizione di compenso; ambito che è proprio del **lavoro autonomo**: il sostituto d'imposta. In base all'[articolo 25, D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta d'acconto va operata per i compensi, comunque denominati, **erogati nel periodo d'imposta**. La ritenuta, pertanto, non va operata su **tutto ciò che costituisce reddito da lavoro autonomo**, ma solo sui compensi, la cui definizione negli [articoli 54](#) e seguenti del Tuir non esiste. Certo si può **escludere che la ritenuta vada operata** su ciò per il percettore **è una plusvalenza** per aver ceduto, ad esempio, un computer, **ma altri sono i problemi**. **Colui che paga** una somma ad un altro professionista **per aver acquistato il suo studio deve operare la ritenuta d'acconto?** il reddito da cessione dello studio è **certamente da lavoro autonomo**, ma ora non è più citato nell'[articolo 54, Tuir](#), poiché, come dice la Relazione Illustrativa, non c'è bisogno di dirlo, rientrando esso nella omnicomprensività, ma con quale appellativo lo stesso **concorre a formare l'imponibile? come compenso** (ed allora andrebbe applicata la ritenuta) o **come plusvalenza** (come sembrava di poter concludere alla luce della collocazione nel precedente comma 1 quater, del vecchio [articolo 54, Tuir](#), senza applicazione di ritenuta)

Per tacere del tema della somma erogata per **l'acquisto delle quote sociali** che diventa, con il

2024, un **reddito da lavoro autonomo**, ma come compenso, il che comporterebbe **l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto o come altro tipo di componente positivo**? Come si può constatare, il principio di omnicomprensività genera **numerosi interrogativi** in merito all'obbligo di operare la ritenuta, il che dovrebbe indurre l'Agenzia delle entrate a fornire la **propria interpretazione**.

Sopravvenienza attiva

Se viene acquistato un contratto di leasing ceduto da un professionista, si genererà, in capo a quest'ultimo, una **sopravvenienza attiva** pari al **valore normale del bene oggetto del contratto**, dedotti i canoni attualizzati che **restano da pagare**. Quindi, si genera in capo al professionista un **reddito da lavoro autonomo**, ma non trattandosi di compenso, dovrebbe essere **esclusa la ritenuta d'acconto come obbligo dell'acquirente**.

Interessi attivi di conto corrente

Nella situazione normativa precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, **gli interessi attivi da conto corrente** non potevano certo **dirsi componenti positivi** afferenti alla **categoria reddituale del lavoro autonomo, non avendo la natura di compensi**. Peraltro, a norma dell'[articolo 26, D.P.R. 600/1973](#), essi sono soggetti ad una **ritenuta titolo di imposta**, per cui il professionista individuale **non ha mai sottoposto a tassazione nel proprio modello redditi tali proventi**. Discorso diverso per **gli studi associati**, per i quali la **ritenuta del 26% è operata a titolo di acconto**, a norma dell'[articolo 27, comma 4, lett. b\), D.P.R. 600/1973](#). I redditi derivanti dagli interessi per gli studi associati costituivano un **reddito da capitale certamente da non inserire nel quadro RE** del modello redditi. Ora si ritiene che, il principio di omnicomprensività di tutto ciò che è incassato in relazione alla professionale diventi **reddito da lavoro autonomo**, comporti l'attrazione di tale provento del reddito da lavoro autonomo; quindi, **gli interessi attivi per gli studi associati dovrebbero diventare un elemento da inserire nel quadro RE** del modello Redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024. Anche per questa novità una **conferma ufficiale da parte della Agenzia delle entrate sarebbe opportuna**.